

17 Marzo 2008

Newsletter Community RUP n. 05, marzo 2008



[Annulla l'iscrizione](#) [Hai dimenticato la password](#) [Cambia i tuoi dati personali](#) [Sito del Comune di Napoli](#)

NEWSLETTER COMMUNITY RUP - N° 5 del 17.3.08

NEWSLETTER n. 5 del 17 marzo 2008

IN QUESTO NUMERO

[1]

Risolta la vicenda del regime transitorio delle NTC (Norme Tecniche Costruzioni) (art. 20 della legge 31/08)

Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (legge 31/08) è stato riscritto l'art. 20 che riguardava il regime provvisorio delle NTC.

Con il comma 1 del nuovo articolo 20 viene prorogato al **30 giugno 2009** il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

In altri termini (vedi comma 2) si specifica che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene prorogato, appunto, al 30 giugno 2009.

Quindi fino a tale data potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M. 16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).

Confermato il rinvio per la abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti della P.A. (art. 15 della legge 31/08)

L'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotto dall'art. 3, commi da 19 a 25 della L. 244 del 24.12.07 (finanziaria 2008), viene rinviato all'1.7.2008. (art. 15 della legge 31/08)

Gli argomenti sono oggetto della nota tecnica informativa n. 83 del 17.3.08 prelevabile all'indirizzo www.comune.napoli.it/rup alla sezione "note tecniche ed informative" cliccare [qui](#)

La nota 83/08 verrà inoltre trasmessa al Servizio comunicazione interna per essere resa disponibile sulla rete intranet del Comune.

[2]**Direttiva Autorità n. 3 del 5.3.08 - applicazione del documento unico di valutazione rischi (DUVRI) e costi della sicurezza da indicare negli appalti di forniture e servizi**

Con la determinazione indicata avente ad oggetto "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. n.123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006" il consiglio dell'Autorità è intervenuto per chiarire alcuni punti delle norme citate con **riferimento esclusivo agli appalti di forniture e servizi**, che avevano generato non pochi dubbi applicativi per le stazioni appaltanti.!

Il documento unico di valutazione dei rischi è previsto, quale obbligo del datore di lavoro, nell'art. 7, c. 3 del d. lgs. 626/94, nel testo modificato dall'art. 3, c. 1, lettera a) della legge n. 123/2007. Il documento unico di valutazione dei rischi indica le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.

Inoltre con la modifica al comma 3 bis dell'art. 86 del D.Lgs.n. 163/2006, si prevede che nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

E' altresì specificato che "Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

La determina 3/08 affronta i seguenti aspetti :

- A. Esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del **DUVRI** ;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

La determina perviene ad una serie di conclusioni che riguardano:

- A) casi per i quali si possa escludere l'applicazione del DUVRI e dei costi;
- B) metodologia da utilizzare per il calcolo dei costi, chiarendo che i costi da valutare sono solo quelli relativi alle possibili interferenze;
- C) costi sicurezza evidenziati nelle procedure di gara ed esclusi dal ribasso - resta fermo che i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della attività svolta da ciascuna impresa ed i relativi obblighi sono a carico della stessa impresa.

L'argomento è stato oggetto della nota tecnica informativa n. 83 del 17.3.08 prelevabile all'indirizzo www.comune.napoli.it/rup alla sezione "note tecniche ed informative" cliccare [qui](#)

Il testo della determina n. 3 del 5.3.08 è disponibile per il prelievo sul sito dell'Autorità e per maggiore divulgazione anche sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/rup alla sezione normativa/normativa/codice contratti pubblici. cliccare [qui](#)

Sia la nota che la determina verranno inoltre trasmesse al Servizio comunicazione interna per essere rese disponibili sulla rete intranet del Comune.

[3]**Approvazione del nuovo regolamento per gli impianti negli edifici - D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008**

Sulla G.U. n. 61 del 12 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Il Regolamento di cui al DM 37/08 pone finalmente termine alle reiterate proroghe relative al differimento della entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (DPR. n. 380/2001), e riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Dall'entrata in vigore del DM 37/08 (fissata al **27 marzo 2008**) sono abrogati:

1. il regolamento di cui al DPR 6.12.91 n. 447 (regolamento della legge 46/90);
2. gli articoli da 107 a 121 del Capo V del testo unico sull'edilizia di cui al DPR 380/2001 (contenente le norme per la sicurezza degli impianti);
3. la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni al regolamento.

Il nuovo regolamento è costituito da 15 articoli e da 2 moduli allegati (dichiarazione di conformità dell'impianto), e benchè non attui completamente il disposto da cui trova origine, contiene alcuni elementi di innovazione in quanto precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti, ed in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento deve contenere la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti ed eventualmente, in allegato, la dichiarazione di conformità. Copia della documentazione deve essere consegnata anche all'utilizzatore, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Maggiori dettagli sono contenuti nella nota tecnica informativa n. 84 del 17.3.08 prelevabile all'indirizzo www.comune.napoli.it/rup alla sezione "note tecniche ed informative" cliccare [qui](#)

Il testo del nuovo regolamento contenuto nel D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 è disponibile per il prelievo sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/rup alla sezione normativa/normativa/argomenti vari cliccare [qui](#)

La nota verrà trasmessa al Servizio comunicazione interna per essere resa disponibile sulla rete intranet del Comune.

Con i migliori saluti.

Ing. Anton Angelo Ambrosio
